DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

(68/416/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva del 20 dicembre 1968 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della Comunità economica europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi [1];

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva, prevede la possibilità di costituire, nell'ambito di accordi intergovernativi particolari, scorte sul territorio di uno Stato membro per conto di imprese con sede in un altro Stato membro;

considerando che sembra opportuno prevedere determinate modalità per il caso in cui tali accordi non intervengano entro un termine ragionevole ovvero non vengano rispettati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Qualora un accordo intergovernativo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968 non sia intervenuto fra i governi interessati entro un termine di otto mesi a decorrere dalla notifica della suddetta direttiva, ovvero qualora tale accordo non sia rispettato, i governi interessati ne informano la Commissione.

La Commissione può proporre ai governi interessati misure adeguate al fine di superare le difficoltà.

Articolo 2

Qualora un accordo intergovernativo non intervenga entro i tre mesi successivi alla data in cui la Commissione ha proposto misure adeguate al fine di superare le difficoltà, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di direttiva o di qualsiasi altra misura adeguata.

Tale proposta dovrà prevedere in particolare una procedura idonea a garantire la registrazione, il controllo ed il trasporto delle scorte depositate nell'altro Stato membro e dovrà tener conto dei principi formulati all'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

[1] Vedi pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.